REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:

dr. Antonio Pietro M. LAMORGESE - Presidente

dr.ssa Rossana GIANNACCARI - Cons. di Cassazione

dr. Marcello Maria FRACANZANI - Cons. di Cassazione- Rel.

dr.ssa Cecilia ALTAVISTA - Cons. di Stato

dr. Ing. Pasquale GIARDINA - Esperto

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di appello, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2023, al n. 101 vertita

TRA

- AGENZIA DEL DEMANIO (C.F. 06340981007), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

APPELLANTE

CONTRO

- OROBICA S.r.l. (C.F. 00382810166), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Giavazzi, domiciliata presso l'avv. Simone Ciccotti e con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b97 49d

Sentenza n. 145/2026 pubbl. il 23/09/2026
RG n. 101/2023
Repert. n. 55/2026 del 23/09/2026

APPELLATA

OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 1261/2023 del 18 aprile 2023, emessa dal TRAP presso la Corte di Appello di Milano, comunicata e notificata il 18 aprile 2023.

CONCLUSIONI

Le parti all'udienza del 16 settembre 2026 hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello.

FATTO E DIRITTO

La Società L'Orobica s.r.l. esercita attività di produzione e frantumazione di inerti in un'area di sua proprietà prospicente il fiume Brembo, in Comune di Zogno. All'interno del compendio si trova l'alveo abbandonato della roggia Brembino, di cui rivendicava la proprietà per resistere all'ingiunzione di pagamento per l'indennità di occupazione di tale piccolo lotto, catastalmente insistente in Comune di Zogno, NCT fg. 9, mapp. 8187.

L'Agenzia del Demanio, infatti, affermava esserci stata sdemanializzazione esplicita con provvedimento del 2006 e con passaggio al patrimonio disponibile dello Stato.

La causa era radicata avanti il TRAP della Lombardia che acquisiva agli atti la CTU esperita in altro giudizio pendente avanti il medesimo TRAP e relativo alla questione della demanialità o meno di terreno prospiciente al corso del fiume Brembo, giudizio intercorrente tra la stessa soc. L'Orobica s.r.l., l'Agenzia del Demanio e la Regione Lombardia, quale titolare delle posizioni attive del Demanio idrico, in forza della devoluzione di cui al d.lgs. n. 112/1998.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

Recependo le risultanze della CTU, il collegio di primo grado rilevava che dalle foto degli anni ’50 del secolo scorso la roggia appariva insabbiata, con alveo coperto da erbacce e costituente blocco unico con il terreno circostante. Ne inferiva il periodo di abbandono del corso fluviale in epoca antecedente al 1942, riconducendolo alle grandi opere di bonifica avviate già nel corso del XIX secolo, come rilevato dal CTU. In applicazione del codice civile previgente e di quelli preunitari, concludeva per la perdita della demanialità in epoca risalente, con acquisto da parte dei proprietari dei fondi limitrofi, da ritenersi danti causa della soc. L’Orobica s.r.l., che risultava quindi proprietaria dell’intero compendio, nulla dovendo all’Agenzia del Demanio.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia del Demanio, affidandosi ad unico motivo, mentre ha spiegato difese L’Orobica s.r.l., depositando altresì memoria conclusiva in prossima dell’udienza, eccependo l’inammissibilità dell’appello per mancato deposito della copia autentica della sentenza appellata, con la relata di notifica, giusto i combinato disposto degli articoli 208 r.d. n. 1775/1933 e 347 codice di rito civile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare di rito occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dal patrocinio della soc. L’Orobica s.r.l, per mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata. Dall’esame del fascicolo risulta che in data 24 maggio 2023 è stata depositata l’impugnata sentenza del TRAP Milano n. 1261/2023, quale produzione per il ricorso in appello notificato il 6 maggio 2023. L’eccezione è quindi infondata e l’appello può essere scrutinato.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

Sentenza n. 145/2026 pubbl. il 23/09/2026
RG n. 101/2023
Repert. n. 55/2026 del 23/09/2026

2. Con l'unico motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 2697, 947 e 946 del codice civile ed inversione dell'onere della prova.

Più specificamente viene criticata la gravata sentenza, laddove riprende dalla CTU che l'asciugarsi della roggia sia dovuto alle opere di bonifica iniziate nel XIX secolo, interpretando la disciplina susseguitasi nel tempo come se fosse irrilevante la causa -umana o naturale- che ha prodotto l'abbandono del letto del fiume.

3. La lettura più attenta delle fonti conduce a risultato diverso da quello fatto proprio dal collegio di primo grado.

Occorre procedere a ritroso, muovendo dalla disciplina previgente alla novella del 1994 (che ha sancito l'acquisto dei nuovi terreni sempre a favore del demanio).

Sul punto è intervenuta più volte la Suprema Corte di legittimità, precisando che -nel regime vigente fra il 1942 ed il 1994 l'alluvione, l'avulsione ed il nuovo terreno emerso per ritrazione delle acque sono metodi di acquisto originario delle proprietà, qualora frutto di spontaneità naturale. Infatti, per l'acquisto a titolo originario dei proprietari antistanti alle rive di un corso d'acqua, sia ai sensi dell'art. 941 c.c. (alluvione "propria", consistente nell'incremento dei fondi posti lungo le rive dei fiumi con particelle di terra staccate da altri fondi lentamente e impercettibilmente dalla forza naturale dell'acqua), sia ai sensi dell'art. 942 c.c. (alluvione "impropria", consistente nell'abbandono lento da parte del fiume di una parte del terreno facente parte dell'alveo, con ritiro da una riva e incremento dell'altra), nella formulazione anteriore alla l. n. 37 del 1994, l'incremento di superficie della proprietà rivierasca è escluso se costituisce effetto, ancorché

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

lento, di attività antropica, in quanto, pur se a causa del tempo trascorso sia cessata la funzione pubblica di protezione delle aree golenali e di supporto e contenimento del fiume (ma non il rischio di aumento della velocità dell'acqua e d'impoverimento delle falde acquifere), è rimesso al titolare del demanio idrico il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno già appartenente all'alveo per acquisirlo al patrimonio disponibile (cfr. Cass. S.U. n. 4013/2016 in termini anche S.U. n. 14645/2017).

Diversamente opinando -ed è quanto interessa anche il prosieguo- si lascerebbe ad un fatto umano magari artatamente prodotto, l'acquisito immediato della proprietà a titolo originario, al di fuori di ogni garanzia, mentre, quando è riferibile al fatto dell'uomo (interversione del possesso), l'acquisto a titolo originario si accompagna sempre al decorso del tempo, a garanzia dei terzi, come avviene per l'usucapione.

3. Procedendo a ritroso, occorre rilevare come la disciplina del codice civile italiano del 1866, il codice del Regno di Sardegna ed il codice civile austriaco (ABGB) previgenti in quel territorio della bergamasca facessero riferimento a fenomeni naturali, richiamando il §410 del testo austrico (vigente nel Lombardo Veneto fino alla pace di Zurigo del 1859) espressamente l'alluvione naturale, ben distinta da quella artificiale, secondo un concetto normativo non ignoto al legislatore imperiale del tempo, dove proprio in quella sezione distingue *Natürlicher Zuwachs* da *Kunsitcher Zuwachs*.

Non dissimile il codice Pisanelli, entrato in vigore il 1° gennaio 1866, laddove all'art. 461 recita "Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti delle due rive

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

[…]". Il riferimento al riflessivo indica il soggetto che compie l'azione: è il fiume che si forma (*id est:* da sé) un nuovo letto, escludendo quindi l'intervento umano. Non può trovare accoglimento la tesi dell'irrilevanza del riflessivo come per l'esempio "il ghiaccio si sgela"; al contrario, la disposizione in esame depone per l'opera del fiume che forma, per sé stesso, un nuovo letto. Diverso il caso in cui la norma avesse disposto: "Se *nel* fiume o torrente si forma …", ove soggetto diviene il letto e la causa della sua formazione non è determinata, comunque non riferibile univocamente all'opera del fiume, anzi.

Va quindi riconosciuta una continuità dal diritto romano in avanti per cui l'acquisto a titolo originario richiede la causa naturale dell'evento significativo, escluso ogni intervento dell'uomo in quanto capace di alterare il nesso causale. Va data continuità quindi al risalente insegnamento della Suprema Corte di legittimità, con arresto Sez. II n. 5454/1980, ove sancisce che anche nel vigore del codice civile del 1865 le accessioni fluviali comportavano l'acquisto della proprietà da parte dei proprietari rivieraschi solo se esse erano determinate da evento naturale e non per l'opera artificiale dell'uomo.

Deve quindi essere escluso che i terreni in controversia siano entrati nella proprietà dei precedenti danti causa de L'Orobica, a seguito delle bonifiche ottocentesche o della prima metà del XX secolo, proprio perché opere dell'uomo e, quindi, incompatibili la naturalità, *rectius* con l'assenza di causalità umana, che giustificano un vantaggio immobiliare da acquisto originario, proprio perché casuale e non precostituito (al contrario della specificazione, ove l'acquisto è originario proprio per il lavoro impresso, ma

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b9749d

con l'obbligo di pagare la materia prima).

4. Accertato che il prosciugamento del letto della roggia Brembino è frutto di attività antropica, devesi accertare la sua acquisizione al demanio, donde l'inalienabilità e non applicabilità dell'usucapione, fino alla sdemanializzazione espressa in data 27 febbraio 2006, cui è seguito il trasferimento al Comune di Zogno in data 12 novembre 2014.

5. In definitiva l'appello è fondato e merita accoglimento, la sentenza impugnata dev'essere riformata, l'area in contestazione deve ritenersi essere stata demaniale, inalienabile e non usucapibile fino alla sdemanializzazione con decreto del 27 febbraio 2006. Per l'effetto dev'essere adempita l'ingiunzione di pagamento originariamente impugnata, relativa all'occupazione *sine titulo* di bene statale dal 1° luglio 2008 al 12 novembre 2014, con gli interessi dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la parte appellata alla corresponsione dei canoni di indennità per occupazione *sinte titulo*, per il periodo 2008-2014 nella misura calcolata dall'Agenzia del Demanio nella misura di €.53.831,07, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado a favore della parte appellante che liquida in €.dodicimilacentocinquanasei/00, oltre a spese prenotate a debito.

Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del presente grado

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b97 49d

di giudizio a favore della parte appellante che liquida in €. tremila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Marcello Maria Fracanzani	Antonio Pietro M. Lamorgese

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: MARCELLO MARIA FRACANZANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4708e630205475ef6afd184da2b97 49d